



Ministero dell' Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO

Dolomiti Edison Energy srl
asee@pec.edison.it

Ex DVA - DIVISIONE II – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

**OGGETTO: Rinnovo di concessione dell'Impianto Idroelettrico di Pozzolago(TN)
– richiesta di definizione della procedura di verifica dell'impatto
ambientale da espletare e della relativa competenza - riscontro
vs. nota prot. adelfs/pu-0000313**

Con la nota richiamata in oggetto, acquisita al prot.10038 del 13/02/2020, codesta Società ha interpellato la scrivente Direzione “*per ricevere chiarimenti in merito alla procedura di verifica dell'impatto ambientale da espletare ai fini del rinnovo della propria concessione di piccola derivazione ad uso idroelettrico [...] in comune di Bedollo (TN) (denominata, in breve, Concessione dell'impianto idroelettrico di Pozzolago, di cui è titolare*”, precisando che la richiesta di rinnovo della concessione non prevede “*lo sviluppo di alcun progetto né la realizzazione di alcuna nuova opera, ma esclusivamente il mantenimento delle condizioni stabilite dal disciplinare allora in essere per ulteriori 30 anni*”.

La summenzionata richiesta di chiarimenti alla Scrivente segue la nota prot.S/158/2019 della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali che, sulla base della Sentenza della Corte Costituzionale 93/2019, ha ritenuto che “*la valutazione d'impatto ambientale è di competenza statale in applicazione alla tipologia 13) dell'Allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006*”.

Nel dettaglio, i chiarimenti richiesti attengono ai seguenti punti:

1. *definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, in particolare della metodologia da applicare per la valutazione degli impatti di opere sul territorio da oltre 90 anni non soggette ad alcuna modifica.*
2. *definizione degli eventuali oneri istruttori per l'avvio del procedimento di VIA, da calcolare sulla base del valore delle opere di progetto, non essendo appunto presente alcun progetto;*

Tutto ciò premesso, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, le procedure di valutazione ambientale rispondono alla necessità di una verifica preventiva dei potenziali impatti che un progetto, ancora da realizzare, può avere. Tuttavia, con numerose sentenze, la Corte di Giustizia Europea ha rimarcato la necessità di procedere ad un allineamento alle disposizioni in materia di VIA sia nei casi in cui la Valutazione di Impatto Ambientale non sia stata effettuata in quanto l'autorizzazione dell'opera è avvenuta precedentemente al termine ultimo per l'attuazione della prima Direttiva in materia di VIA (Direttiva 85/337/CE) e sia nei casi in cui ci sia stata una vera e propria violazione del diritto comunitario.

In particolare, la Sentenza della Corte di Giustizia Europea C-81/96 del 18 giugno 1998 stabilisce quanto segue: «*La direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la*

ID Utente: 4286

ID Documento: CreSS_05-4286_2020-0001

Data stesura: 02/04/2020

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225903 - e-mail: cress-5@minambiente.it

e-mail PEC: CRESS@PEC.minambiente.it

valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dev'essere interpretata nel senso che essa non consente ad uno Stato membro di esonerare dagli obblighi relativi alla valutazione dell'impatto ambientale i progetti riportati nell'allegato I qualora

- *questi progetti avessero già costituito oggetto di un'autorizzazione prima del 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di attuazione della direttiva,*
- *l'autorizzazione non fosse stata preceduta da uno studio ambientale conforme alle prescrizioni della direttiva e non sia stata utilizzata, e*
- *una nuova procedura di autorizzazione sia stata formalmente avviata dopo il 3 luglio 1988».*

Il caso in esame sembrerebbe pertanto soddisfare tutte le succitate condizioni, eliminando pertanto ogni dubbio residuale circa l'obbligo di espletare una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in occasione della richiesta di rinnovo della concessione per un'opera autorizzata prima dell'entrata in vigore della disciplina sulla VIA.

I contenuti dello Studio di Impatto Ambientale sono quelli indicati nell'Allegato VII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 104/2017, recante "*Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'art.22*". La Commissione Europea ha pubblicato sull'argomento il documento "*Environmental Impact Assessments of Projects - Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)*", di cui si segnala una recente traduzione in italiano prodotta nell'ambito della linea LQS1 del progetto CReIAMO PA (PON Governance 2014-2020), disponibile sul portale delle valutazioni ambientali della Scrivente all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/1995>.

Fermo restando quanto sopra enunciato a livello generale, considerata la particolarità della citata procedura di VIA si ritiene che la consultazione da svolgersi ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 152/2006 "*Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale*", possa costituire idoneo contesto di ausilio al fine di poter esprimere, sentiti anche gli enti territoriali potenzialmente interessati, quale sia la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto, anche in considerazione di principi di ragionevolezza e proporzionalità. Con riferimento alla suddetta procedura di "*scoping*" si fanno presenti le Linee Guida della Commissione Europea "*Guidance on Scoping*", disponibile al seguente link:

https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf.

Infine, per quanto concerne il tema del pagamento degli oneri istruttori da corrispondere per lo svolgimento della procedura di VIA, si rappresenta che oggi la normativa di riferimento è il Decreto interministeriale MATTM-MEF del 4 gennaio 2018, n.1 inerente alle tariffe da applicare ai sensi dell'art.33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. e dal provvedimento attuativo "Decreto direttoriale n.47 del 2 febbraio 2018 - "*Disposizioni concernenti le modalità di versamento degli oneri economici per le procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA) di competenza statale e la relativa documentazione da presentare*".

Si rimane comunque disponibili ad un incontro presso la scrivente Direzione sul tema in oggetto.

Il Dirigente

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)